



# **COMUNE DI CASTIGNANO**

**(Provincia di Ascoli Piceno)**

**COPIA ORDINANZA**

**N. 2 DEL 30-01-2020**

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O MATERIALE METALLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE STORICO CASTIGNANESE 2020**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio,

**IL SINDACO**

**VISTA** la nota del Comando Stazione Carabinieri di Castignano n. 28/1 del 19/01/2016 con la quale si segnala la pericolosità per la Sicurezza Pubblica connessa alla vendita di bevande in bottiglie di vetro, sia alcoliche che analcoliche da parte dei Pubblici esercizi autorizzati, durante i festeggiamenti del Carnevale Storico Castignanese;

**PRESO ATTO** che nei prossimi giorni si svolgeranno i festeggiamenti del Carnevale Storico Castignanese durante il quale sono in programma feste da ballo in piazza Umberto I°, nel teatro comunale e nel Palazzetto dello Sport Olimpia di Ripaberarda e la tradizionale sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati, per finire con la tradizionale processione de "Li Moccule", con conseguente maggiore afflusso turistico e della cittadinanza per le vie del centro abitato;

**RILEVATO** che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche, abbinato all'euforia del carnevale, può generare episodi che turbano la sicurezza urbana;

- che i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro e/o in lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la pubblica incolumità con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;
- che alla manifestazione parteciperanno numerose famiglie con minorenni al seguito per i quali necessita garantire idonei livelli di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
- che in tali occasioni, con la partecipazione di un vasto pubblico, i clienti di Pubblici Esercizi, negozi di vendita al dettaglio e similari nonché dei punti di ristoro presenti

all'interno della sopracitata manifestazione, spesso acquistano intere bottiglie di bevande alcoliche e dopo aver consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro e/o le lattine;

**CONSIDERATO** che, sia le bottiglie di vetro che le lattine, costituiscono oggetti potenzialmente pericolosi, atti ad offendere le persone e creare pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità qualora venissero abbandonati sul suolo pubblico, oppure utilizzati in maniera impropria;

**RITENUTO** per tali motivi, assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare la pubblica e privata incolumità;

**SENTITO** in merito il parere del responsabile della Polizia Municipale;

**VISTA** la L.R. Marche 10/11/2009, n. 27;

**VISTO** l'art. 9 della L. 25/08/1991, n. 287;

**VISTO** l'art. 9 nonché le altre norme contenute nel T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e relativo Regolamento d'esecuzione;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

**VISTO** l'art. 54 c. 4 e art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 16 della L. 689/1981:

#### **ORDINA**

- A chiunque partecipi alle manifestazioni del Carnevale Storico Castignanese, durante le serate in particolare dalle ore **17:00 dei giorni 15, 20, 22, 24 e 25 febbraio 2020 fino alla chiusura degli esercizi e locali adibiti a serate da ballo e/o spettacolo protratta nel giorno successivo, il DIVIETO** di usare o comunque trattenere le bottiglie di vetro, i bicchieri di vetro e lattine contenenti bevande di qualsiasi genere al di fuori dei punti di ristoro e pubblici esercizi, evitando in qualsiasi modo la detenzione e l'abbandono dei detti contenitori in vetro e lattine nelle vie ed aree pubbliche interessate dalla manifestazione.
- A chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla vendita al dettaglio di generi alimentari, durante le serate e nelle ore sopraindicate, il **DIVIETO** di vendere al dettaglio bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro ed in lattine. Tale divieto dovrà essere osservato anche dagli esercizi autorizzati a vario titolo, circoli privati compresi, alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il consumo o l'asporto fuori dal locale, nonché da chiunque organizzzi, nel periodo sopra indicato, feste da ballo ed altri pubblici trattenimenti.
- In occasione della sfilata dei carri, gruppi allegorici e de "Li Moccule" dalle ore **13:00 del giorno 25 febbraio 2020 fino al termine delle manifestazioni**, è fatto **DIVIETO** ai partecipanti di consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e/o lattine di alluminio, prescrivendo l'uso di idonei recipienti in materiale plastico o cartaceo;

- A chiunque partecipi alle manifestazioni del Carnevale Storico Castignanese, durante le serate in particolare dalle ore **17:00 dei giorni 15, 20, 22, 24 e 25 febbraio 2020** di detenere ed utilizzare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, bombolette spray al peperoncino e qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità o strumenti il cui uso improprio possa arrecare offesa alla persona (manganelli, petardi, giochi pirici, ecc.);
- Per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con applicazione della procedura prevista dalla Legge 689/1981, nonché l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 C.P. .

Il presente provvedimento costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

Si dispone che il presente atto dovrà essere pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet del Comune e dovrà essere portato a conoscenza dei titolari dei negozi di vendita alimentari, dei locali adibiti ad organizzare feste in maschera e dei Pubblici Esercizi del Comune di Castignano.

La Polizia Municipale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Castignano, lì 13 febbraio 2020

**IL SINDACO**  
*Fabio Polini*

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Cron. N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Messo del Comune di \_\_\_\_\_ dichiara: di aver notificato in data \_\_\_\_\_ copia del presente atto n. \_\_\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_ nel modo appresso indicato:

- consegnandone copia a mani proprie
- effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il n. cronologico \_\_\_\_\_ a norma art. 139 C.P.C. al sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_
- a soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
- di essersi recato in via \_\_\_\_\_ presso la residenza del Sig. \_\_\_\_\_ e di aver, in assenza/rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a norma di legge, ai sensi dell'art.  140  143 del C.P.C., depositato la copia stessa nella CASA COMUNALE di \_\_\_\_\_ ed  affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il n. cronologico \_\_\_\_\_ alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda, dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-02-2020 al 28-02-2020 con numero 308

Castignano, li 13-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO  
PRETORIO ON LINE  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino**